



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 110

del Consiglio comunale

Oggetto: ART. 175 COMMI 1, 2 E 3 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E S.M. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026 - 2028 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026 - 2028. VARIAZIONE

Il giorno 07.07.2026 ad ore 18:22 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza della signora Zanetti Silvia Presidente del Consiglio comunale.

Presenti:

Sindaco **IANESELLI FRANCO**

Presidente **ZANETTI SILVIA**

Consigliere e Consiglieri

ATTOLINI RENATA

BAGGIA MONICA

BENETTI ALEX

BERTOLDI SARA

BOSETTI STEFANO

BOZZARELLI ELISABETTA

BRUGNARA MICHELE

CASONATO GIULIA

CEKO KRISTOFOR

CHILA' FILOMENA

DAL RI ALESSANDRO

DE LEO ANTONIO

DEMARCHI ANDREA

DEMATTE' DANIELE

DI PIPPO ERICO

FERNANDEZ ANDREAS

FILOSI LUCA

FRIZZERA GIANNA

GEAT CLAUDIO

GOIO ILARIA

IORIATTI LORIS

MALAJ SPARTAK

MARGONI MARTINA

MORANDUZZO DEVID

PEDROTTI ALBERTO

RISATTI STEFANO

SEMBENOTTI MARCO

SERRA NICOLA

TARTER ALESSIA

URBANI GIUSEPPE

VOYAT ALEX

Assenti:

Consigliere e Consiglieri

BORTOLOTTI GIULIA

FIORI FRANCESCA

FRANCESCHINI SILVIA

MASON GIACOMO

SANI ROBERTO

SHERO XHEIK

TOMASI RENATO

e pertanto complessivamente presenti n. 33, assenti n. 7, componenti del Consiglio.

Assume la presidenza la signora Zanetti Silvia.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, la Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 3528/2026 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro Enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli Enti locali trentini e i loro Enti e Organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo Decreto;

premesso che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

considerato che:

- con convenzione sottoscritta in data 30 settembre 1998 n. 22402 di rep. e n. 25148 di racc. e successivo atto aggiuntivo di data 4 ottobre 1999 n. 23751 di rep. e n. 26937 di racc., la Provincia Autonoma di Trento, il Comune di Trento e la società Ferrovie dello Stato S.p.A. (ora Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) hanno definito i reciproci rapporti patrimoniali ai fini dello spostamento dello scalo ferroviario merci "Filzi" dall'area adiacente a via Brennero alla località Roncafart di Trento, per dare attuazione alla Legge Provinciale n. 17/1983 con la quale sono state previste azioni per la razionalizzazione e lo sviluppo del trasporto intermodale delle

merci, nonché l'interscambio tra strada e ferrovia;

- i passaggi e gli impegni previsti nella convenzione non si sono completamente realizzati in quanto sono mutate le condizioni strutturali dell'accordo e, in particolare, non è avvenuto lo scambio tra Comune di Trento e Ferrovie dello Stato S.p.A. – nei cui impegni è subentrata la Provincia Autonoma di Trento –, dell'area dello scalo ferroviario di Roncafort;
- negli anni si sono pertanto susseguiti confronti tra l'Amministrazione comunale e quella provinciale per trovare un'intesa sulle obbligazioni non attuate e da ultimo contenuti nel protocollo d'intesa di data 29 marzo 2022 n. 678 ter, stipulato tra Provincia Autonoma di Trento e Comune di Trento;

considerato che i confronti che si sono susseguiti, anche in relazione allo sviluppo degli interventi delle due Amministrazioni sul territorio comunale, sono contenuti nella nota assunta al prot. n. 373544 di data 23 ottobre 2025 con la quale la Provincia Autonoma di Trento ha riassunto i termini concordati nel tempo e definiti congiuntamente tra le due Amministrazioni in merito ad un'operazione immobiliare di permuta da perfezionare, come di seguito specificato:

- cessione in permuta da Provincia Autonoma di Trento a Comune di Trento del compendio immobiliare denominato "Ex Atesina" verso il corrispettivo di euro 13.193.449,00;
- cessione in permuta da Comune di Trento a Provincia Autonoma di Trento dei seguenti immobili: area denominata "Nuovo Scalo Merci Roncafort" del valore di euro 20.105.023,00, area denominata "Trentinello" del valore di euro 5.895.600,00, che va a completare il compendio per la realizzazione del Nuovo Ospedale Trentino, e area denominata "Maso Ghiaie del Fersina" in restituzione alla Provincia a titolo gratuito (come previsto dal titolo originario con il quale detta area era stata ceduta dalla Provincia Autonoma di Trento al Comune di Trento) verso la corresponsione dell'importo di euro 464.896,00 quale valore vetustato delle infrastrutture presenti, ove è prevista la realizzazione della facoltà di medicina;

preso atto che l'operazione così proposta determinava un conguaglio a favore del Comune di Trento dell'importo di circa euro 13.272.000,00, importo da definire con maggiore precisione una volta quantificate esattamente le aree in permuta mediante i necessari tipi di frazionamento;

richiamata la nota prot. n. 392675 di data 7 novembre 2025 con cui la Direzione Generale del Comune ha comunicato all'Unità di Missione Strategica Patrimonio e Trasporti e alla Direzione Generale della Provincia Autonoma di Trento la condivisione, da parte della Giunta comunale, della proposta formulata con la richiamata nota Provincia Autonoma di Trento n. 373544/2025;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2161 del 30 dicembre 2025 avente ad oggetto "Art. 34 L.P. n. 23/1990. Autorizzazione alla stipulazione di un contratto di permuta, con conguaglio a carico della Provincia, per la definizione dei rapporti di natura patrimoniale con il Comune di Trento, per l'acquisizione di aree destinate al Polo ospedaliero e universitario del Trentino e a chiusura della convenzione n. 22402 rep. e n. 25148 racc.", con la quale la Provincia autorizza la permuta ed impegna, al punto 4 del dispositivo, l'importo di euro 13.325.920,00 sul competente capitolo di bilancio in corrispondenza dell'esercizio finanziario 2025, per il pagamento del conguaglio a carico della Provincia;

precisato che l'importo del conguaglio indicato nella citata deliberazione provinciale per l'importo di euro 13.325.920,00 risulta variato rispetto a quello indicato nella richiamata nota Provincia Autonoma di Trento n. 373544/2025 in quanto:

- la superficie dell'area denominata "Trentinello" (p.f. 1650/4 C.C. Trento) è stata rideterminata in seguito al tipo di frazionamento n. 5252/2025 d.d. 15 dicembre 2025, approvato dall'Ufficio Catasto di Trento, con il quale è stato disposto lo scorporo di 352 mq dalla medesima p.f., e il valore è stato quantificato in euro 5.949.700,00 con perizia di stima redatta dai tecnici del servizio provinciale competente in materia di gestioni patrimoniali;
- il valore del compendio immobiliare denominato "Ex Atesina" è stato riportato correttamente in euro 13.193.699,00, come da parere del Comitato Tecnico Amministrativo n. 27 del 6 agosto 2024;

preso atto che la medesima deliberazione provinciale prevede che, per quanto attiene al compendio immobiliare individuato dalle pp.ed. 1421/2 e 7216, dalle pp.ff. 1547, 1548/2, 3321 e dalle neoconfigurate pp.ff. 3189 e 3322 costituenti il compendio Maso Ghiaie del Fersina, il medesimo venga acquisito gratuitamente dalla Provincia, con il riconoscimento al Comune di Trento di un indennizzo per le opere di infrastrutturazione realizzate presso l'area camper;

rilevato che l'area in questione era stata ceduta a titolo gratuito dalla Provincia al

Comune di Trento per la realizzazione di edilizia abitativa pubblica e la costruzione di nuovi impianti sportivi nel 1993, ai sensi dell'art. 38 della L.P. 23/1990;

atteso che successivamente il Comune di Trento ha utilizzato parte del sito per la costruzione di un'area per la sosta degli autocaravan, realizzando 33 stalli di sosta, una palazzina per i servizi igienici e una guardiola all'entrata;

in considerazione di quanto sopra descritto si prevede ora la restituzione a titolo gratuito del compendio immobiliare individuato dalle pp.ed. 1421/2 e 7216, dalle pp. ff. 1547, 1548/2, 3321 e dalle neoconfigurate pp. ff. 3189 e 3322 valutato ai soli fini fiscali nell'importo di euro 4.065.045,67 e il riconoscimento da parte della Provincia di un indennizzo per le opere di infrastrutturazione dell'area camper valutate al costo di costruzione vetustato nell'importo di euro 464.896,00;

atteso che le operazioni patrimoniali sopra descritte troveranno concreta attuazione patrimoniale e contabile a seguito della stipula del relativo contratto;

ritenuto opportuno destinare l'importo riconosciuto dalla Provincia a titolo di conguaglio riferito all'operazione patrimoniale, pari a euro 13.325.920,00, al finanziamento dei seguenti interventi:

- acquisizione dell'immobile di via Rosmini, 126-128 per euro 4.217.000,00, cosiddetta Casa sant'Angela, compendio che in occasione del percorso e dell'esperienza di Trento Capitale Europea del Volontariato è stata oggetto, a cura del Consiglio di Gestione del Comitato, di uno studio di fattibilità per valutare la sua trasformazione in uno spazio di comunità che, in una dimensione di prossimità, accessibilità e inclusione, risponda ai bisogni sociali emergenti attraverso approcci innovativi e integrati;
- oneri di bonifica dell'immobile ex Atesina per euro 2.328.479,00;
- lavori di riqualificazione dell'immobile ex Atesina per euro 5.080.441,00;
- riordino del parcheggio ex Zuffo e realizzazione della nuova area sosta camper (in sostituzione di quella insistente in via Fersina) per euro 1.700.000,00;

atteso che, per quanto riguarda le spese da finanziare attraverso l'entrata a conguaglio, si intende prevedere fin da subito la previsione dell'acquisizione dell'immobile di via Rosmini, 126-128 per l'importo di euro 4.217.000,00, che trova già rappresentazione nella sezione operativa del D.U.P. 2026-2028, mentre per quanto attiene agli interventi da progettualizzare si prevede l'iscrizione a bilancio di uno stanziamento pari a euro 9.108.920,00 nell'ambito del macroaggregato 5 "Altre spese in conto capitale" del Titolo 2 "Spese in conto capitale";

preso atto che, al fine di garantire il mantenimento della destinazione dell'entrata dovuta dalla Provincia a titolo di conguaglio (euro 13.325.920,00) alle spese sopra individuate anche nell'ipotesi in cui gli interventi non risultino finanziati entro il termine dell'esercizio, si ritiene necessario attribuire formalmente a tale entrata una specifica destinazione sulla base di quanto disposto dal paragrafo 9.2.8, lettera d), dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, affinché le eventuali economie correlate possano confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione, subordinatamente all'accertamento e alla riscossione dell'entrata;

vista la nota del Servizio Tributi e patrimonio prot. n. 245411 di data 11 giugno 2026 con cui vengono richieste le variazioni di bilancio necessarie per procedere all'adozione del provvedimento a contrarre;

rilevata pertanto la necessità, sulla base di quanto sopra descritto, di procedere alle variazioni del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, sull'annualità 2026, così come illustrate nei successivi paragrafi;

iscrivere nel Titolo 4 "Entrate in conto capitale" Tipologia 400 "Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali" le seguenti previsioni d'entrata:

- euro 20.105.023,00 per la cessione del compendio Interporto di Roncafort p.ed. 2073 e pp. ff. 958/3, 958/4, 1042, 984, 922/10, 923/7, 922/1, 922/3 e 923/8 C.C. Gardolo;
- euro 5.949.700,00 per la cessione dell'area Trentinello parte p.f. 1650/4 C.C. Trento;
- euro 4.065.045,67 per la cessione a titolo gratuito dell'area camper di via Fersina p.ed. 1421/2 e 7216 e pp. ff. 1547, 1548/2, 3321 e neoconfigurate pp. ff. 3189 e 3322 C.C. Trento;

iscrivere nel Titolo 4 "Entrate in conto capitale" Tipologia 500 "Altre entrate in conto capitale" la previsione di entrata di euro 464.896,00 relativa all'indennizzo riconosciuto dalla Provincia per le opere di infrastrutturazione realizzate dal Comune di Trento presso l'area camper di via Fersina;

iscrivere nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 5 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali" Titolo 2 "Spese in conto capitale" le seguenti previsioni

di spesa:

- euro 13.193.699,00 per l'acquisizione in permuta dalla Provincia del compendio denominato "Ex Atesina" di via Marconi p.ed. 3394 C.C. Trento;
- euro 4.065.045,67 per la contabilizzazione della cessione gratuita alla Provincia dell'area camper di via Fersina p.ed. 1421/2 e 7216 e pp.ff. 1547, 1548/2, 3321 e neoconfigurate pp.ff. 3189 e 3322 C.C. Trento;
- euro 4.217.000,00 per l'acquisizione dell'immobile di via Rosmini, 126-128;
- euro 9.108.920,00 per l'utilizzo della quota rimanente del congruaggio dovuto dalla Provincia per il finanziamento delle seguenti spese: oneri di bonifica dell'immobile ex Atesina (euro 2.328.479,00), lavori di riqualificazione dell'immobile ex Atesina (euro 5.080.441,00) e riordino del parcheggio ex Zuffo e realizzazione della nuova area sosta camper (euro 1.700.000,00);

dato atto che a seguito delle previsioni di acquisizione di immobili e terreni, nonché per l'effettuazione di alcuni altri adeguamenti, risulta necessario modificare la sezione operativa del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 con riferimento alla Programmazione triennale delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali;

dato atto che con la presente proposta di variazione di bilancio non si altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

atteso che in data 22 giugno 2026 si è riunita la Commissione consiliare per il bilancio e le attività economiche per esaminare le variazioni in oggetto;

visto il parere dell'Organo di revisione economico finanziaria n. 24 del 29 giugno 2026, prot. n. 262664 del 29 giugno 2026;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s. m., principio contabile della programmazione di bilancio;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento interno del Consiglio comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.09.2014 n. 67 e 13.05.2026 n. 46;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera b), del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto, in considerazione dell'urgenza di provvedere al perfezionamento dell'operazione di permuta di cui al presente atto, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

preso atto che, contestualmente alla votazione della presente proposta di deliberazione, la Presidente del Consiglio comunale ha avvisato della facoltà di richiedere la separata votazione della clausola di immediata eseguibilità e che, non essendo stata manifestata da alcun Consigliere o alcuna Consigliera una richiesta in tal senso, si procede pertanto ad una unica votazione riguardante sia la proposta di deliberazione che la sua dichiarazione di immediata eseguibilità qualora approvata con la maggioranza prescritta dall'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali in L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte della Presidente, il seguente esito della votazione espressa in forma palese:

componenti presenti al momento del voto n. 33, di cui favorevoli n. 22 (Attolini

Renata, Baggia Monica, Benetti Alex, Bosetti Stefano, Bozzarelli Elisabetta, Brugnara Michele, Casonato Giulia, Ceko Kristofor, Chilà Filomena, Dal Ri Alessandro, Di Pippo Errico, Fernandez Andreas, Filosi Luca, Frizzera Gianna, Geat Claudio, Ianeselli Franco, Malaj Spartak, Margoni Martina, Pedrotti Alberto, Risatti Stefano, Serra Nicola, Zanetti Silvia), contrari n. 0, astenuti n. 11 (Bertoldi Sara, De Leo Antonio, Demarchi Andrea, Demattè Daniele, Goio Ilaria, Ioriatti Loris, Moranduzzo Devid, Sembenotti Marco, Tarter Alessia, Urbani Giuseppe, Voyat Alex), non votanti n. 0;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di apportare le variazioni al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 così come specificato nell'Allegato n. 1 "Modifiche alla Programmazione triennale delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali", elaborato dalla Direzione Generale – Ufficio Programmazione, controllo e progetti europei che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di apportare la variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 così come risultante dall'Allegato n. 2 "Variazioni di bilancio" elaborato dal Servizio Risorse finanziarie – Ufficio Bilancio suddiviso per missioni, programmi e titoli, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di dare atto che conseguentemente la variazione al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 si riassume, per totali complessivi, nella sottostante tabella:

PARTE CAPITALE	Competenza 2026	Competenza 2027	Competenza 2028
Fondo pluriennale vincolato c/capitale			
Avanzo di amministrazione vincolato			
Avanzo di amministrazione accantonato			
Avanzo di amministrazione disponibile			
a) Maggiori entrate	30.584.664,67		
b) Minori entrate			
c) Maggiori spese	30.584.664,67		
d) Minori spese			
e) Tot. Comp. Positivi Avanzo + a)+ d)	30.584.664,67	0,00	0,00
f) Tot. Comp. Negativi b) + c)	30.584.664,67	0,00	0,00
Equilibrio di parte capitale e) – f) - i)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (oneri di urbanizzazione)			
Entrate di parte corrente destinate e spese d'investimento			
Equilibrio di parte capitale	0,00	0,00	0,00

4. di dare atto che le variazioni apportate di cui al precedente punto 3. consentono di rispettare il pareggio finanziario così come risultante dall'Allegato n. 3 "Quadro generale riassuntivo" e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti così come risultante dall'Allegato n. 4 - "Equilibri di bilancio" entrambi elaborati dal Servizio Risorse finanziarie – Ufficio Bilancio, di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. che firmati dalla Segretaria generale formano parte integrante ed essenziale della deliberazione;
5. di procedere all'adeguamento degli stanziamenti di cassa per l'esercizio 2026 così come risultante dall'Allegato n. 2 - "Variazioni di bilancio" elaborato dal Servizio Risorse finanziarie –

Ufficio Bilancio, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, assolvendo anche all'obbligo di comunicazione al Consiglio comunale delle deliberazioni dell'Organo esecutivo ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

6. di disporre che, al fine di garantire il mantenimento della destinazione dell'entrata dovuta dalla Provincia a titolo di conguaglio (euro 13.325.920,00) alle spese sopra individuate anche nell'ipotesi in cui gli interventi non risultino finanziati entro il termine dell'esercizio, si ritiene necessario attribuire formalmente a tale entrata una specifica destinazione sulla base di quanto disposto dal paragrafo 9.2.8, lettera d), dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, affinché le eventuali economie correlate possano confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione, subordinatamente all'accertamento e alla riscossione dell'entrata;
7. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4.

LA SEGRETARIA GENERALE
Lorenza Moresco

LA PRESIDENTE
Silvia Zanetti

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).